



*Procura della Repubblica presso il Tribunale
Parma*

Direttiva n. 6/2024

Ai Magistrati (togati ed onorari) – Sede
 Al Questore- Parma
 Al Comandante Provinciale CC - Parma
 Al Comandante Provinciale GdF - Parma
 Al Dirigente Polizia Stradale - Parma
 Al Comandante Gruppo Carabinieri Forestali - Parma
 Al Dirigente della Polizia Ferroviaria - Parma
anche per la comunicazione agli Uffici rispettivamente dipendenti
 Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Parma
 Al Comandante del NAS-CC Parma
 Al Comandante del Reparto CC Tutela Agroalimentare Parma
 Al Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC Parma
 Al Responsabile dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma/Reggio Emilia - Parma
 Al Comandante della Sezione di Polizia postale e delle comunicazioni Parma
 Al Comandante della Polizia Provinciale Parma
 Al Responsabile dell'ARPAE - Parma
 Ai Responsabili delle Aliquote di PG di PdS, CC, GdF, PL SEDE
 Al Comandante della Polizia Penitenziaria - Parma
 Al Comandante della Polizia Locale - Parma
 Ai Comandanti della Polizia Locale dei Comuni di
 Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Busseto-Soragna-Roccabianca, Calestano, Fidenza, Fontanellato,
 Fontevivo, Monchio delle Corti, Noceto, Polesine Zibello, Salsomaggiore Terme, Sissa Trecasali-San Secondo P.se,
 Terenzo, Tornolo, Unione Appennino Parma Est, Unione Bassa Est Parmense, Unione Bassa Val Taro, Unione
 Pedemontana Parmense, Varano de' Melegari, Varsi

e, per opportuna conoscenza, ai Sigg.
 Presidente del Tribunale di Parma (anche per l'eventuale comunicazione ai Giudici);
 Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma;
 Presidente della Camera Penale di Parma

ed altresì per doverosa informazione
 Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello -Bologna

Oggetto: Armi ed oggetti atti ad offendere - reati di cui agli artt. 4 e 4-bis legge 18.04.1975, n. 110 –
 Integrazione della direttiva n. 19/2023 del 16.11.2023, capitoli C/1 e C/2 – Linee guida operative

Sommario

SOMMARIO	1
PREMESSA.....	2
PARTE PRIMA - ARMI – OGGETTI ATTI AD OFFENDERE – ARMI PROPRIE ED IMPROPRIE - ARMI BIANCHE	2
PARTE SECONDA - IL REATO DI CUI ALL'ART. 4 L. 110/1975	3
PARTE TERZA – IL NUOVO REATO DI CUI ALL'ART. 4-BIS L. 110/1975	5
III/A) - Il reato di porto di armi per cui non è ammessa licenza.....	5
III/B) - Aspetti procedurali del reato di cui all'art. 4-bis L. 110/1975	9
PARTE QUARTA – LINEE GUIDA OPERATIVE	10
TABELLA	12



Premessa

A seguito dell'entrata in vigore della legge 13 novembre 2023, n. 159, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 settembre 2023, n. 123, c.d. *decreto Caivano* ("Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"), questo Ufficio ha diramato la direttiva n. 19/2023 del 16.11.2023, con la quale sono state fornite le prime indicazioni in ordine ad una serie di novità legislative introdotte con la citata legge, tra cui, al capitolo C), varie disposizioni in tema di *contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere*.

In particolare, in tale direttiva sono stati commentati gli aumenti di pena per il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 (capitolo C/1) e l'introduzione di una nuova ipotesi di reato, prevista dall'art. 4-bis L. 110/75 (capitolo C/2), che peraltro ha sostituito il reato di cui all'art. 699, comma 2, c.p.

Da più parti è stata ora prospettata l'opportunità di offrire una precisa linea di demarcazione tra i predetti reati, anche perché -come sottolineato nella pregressa *direttiva*- per l'art. 4-bis è previsto l'arresto facoltativo in flagranza; di qui l'esigenza di una direttiva che integri e completi quella precedente, come peraltro emerso nel corso della riunione con i magistrati togati del 5.12.2023, dove sono stati approfonditi, tra gli altri, anche i reati in questione.

Pertanto, con il presente provvedimento, dopo una disamina dei principi generali in tema di armi *proprie* (con la suddivisione tra armi *da sparo* o *da fuoco* ed armi *bianche*) ed armi *improprie*, e dopo una riproposizione dei primi commenti sugli artt. 4 e 4-bis L. 110/75, si fornirà una sorta di *catalogo* esemplificativo delle armi *proprie* ed *improprie*, sulla base degli orientamenti più recenti della Suprema Corte di Cassazione¹, fornendo anche indicazioni sulle modalità di procedere in siffatti casi, utili soprattutto in sede di primo intervento della polizia Giudiziaria.

In allegato, verrà poi proposta una tabella nella quale, a mero fine esemplificativo, sono inseriti i più frequenti casi di *armi* (diverse da quelle da fuoco) e di oggetti atti ad offendere, con relative indicazioni pratiche (reato; pena; arresto/misura cautelare).

Parte prima - Armi – Oggetti atti ad offendere – Armi proprie ed improprie - Armi bianche

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sono "armi" tutti gli strumenti atti a offendere e che sono, naturalmente, destinati a recare un'offesa o un danno ad altro soggetto².

All'interno della categoria di *armi*, si suole distinguere tra armi proprie ed armi improprie; nell'ambito della categoria delle *armi proprie* (secondo gli artt. 30 T.U.L.P.S. e 45, comma primo, del relativo regolamento), si possono a loro volta distinguere armi da fuoco ed armi bianche.

Le armi proprie sono quelle la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona.

Le armi da fuoco sono strumenti atti a offendere che sfruttano il particolare meccanismo costruttivo, basato sull'esplosione o sulla deflagrazione. Esse integrano la categoria delle classiche armi da sparo e utilizzano, dunque, una peculiarità di tipo esplosivo (pistole, bombe, fucili, ecc.).

Le armi bianche comprendono tutti gli strumenti atti a offendere che possono provocare ferite per mezzo di punte, forme contundenti o lame di metallo; in tale categoria rientrano, altresì, quelle che permettono di scagliare altri oggetti (le c.d. *armi da lancio*, quali archi, balestre, cerbottane).

In generale, le armi bianche, sfruttano solo la forza di chi le impugna e la potenzialità lesiva dell'oggetto.

Delle armi proprie in genere è vietata la detenzione non previamente denunciata all'autorità di pubblica sicurezza.

¹ Cfr. sul punto il verbale di riunione del 5.12.2023, f. 6, relazione PM Podda.

² La su esposta distinzione tra armi *proprie* ed armi *improprie*, nonché tra *armi da fuoco* ed *armi bianche*, è stata operata sulla base della sentenza della Corte di Cassazione n. 8991 del 16/09/2022 Ud.- dep. 02/03/2023- defendant: Perna Eros.



Le **armi improprie** sono quelle che, pur avendo una specifica diversa destinazione, possono tuttavia servire all'offesa personale, secondo le indicazioni date dall'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110.

Le armi improprie possono essere qualificate come *strumenti idonei a offendere*, ma non hanno, in via esclusiva e per destinazione naturale, quello scopo, né sono state ideate e realizzate per quella finalità. Si possono definire improprie, allora, le armi che, per loro natura, non sono destinate all'offesa della persona, pur potendo, tuttavia, nuocere, se utilizzate in maniera pericolosa (si pensi a cacciaviti, martelli, asce, trapani, catene, tubi di ferro ovvero qualsiasi strumento che, pur non avendo come naturale destinazione l'offesa, può essere utilizzato anche con quel fine).

Delle armi improprie è vietato solo il porto, non anche la detenzione.

Parte seconda - Il reato di cui all'art. 4 L. 110/1975

Il decreto-legge 123/2023 (art. 4, comma 1, lett. a, b e c) ha apportato modifiche all'art. 4 della legge n. 110/75 ("*Porto di armi od oggetti atti ad offendere*")³, prevedendo -ferma restando la natura contravvenzionale delle violazioni- un generalizzato aumento delle pene previste nel comma 3 (ove si passa dall'arresto da sei mesi a due anni all'**arresto da uno a tre anni**), nel comma 4 (ove si passa dall'arresto da uno a tre anni all'**arresto da due a quattro anni**) e nel comma 5 (ove si passa dall'arresto da sei a diciotto mesi all'**arresto da uno a tre anni**).

o o o o o

A titolo esemplificativo, prendendo spunto dagli orientamenti giurisprudenziali, rientrano in tale fattispecie di reato i seguenti oggetti:

1) coltello con lama pieghevole nel manico⁴;

³ L'art. 4 L. 110/75, nel testo modificato, recita (**in neretto sottolineato le parti modificate**):

"Art. 4 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere)

1. *Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.*

2. *Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di punta acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3 b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.*

3. *Il contravventore è punito con l'arresto **da uno a tre anni** e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.*

4. *È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto **da due a quattro anni** e con l'ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro. La pena è dell'arresto da tre a sei anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.*

5. *Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto **da uno a tre anni** e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.*

6. *La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, 4 n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso.*

7. abrogato

8. *Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti".*

⁴ **"In materia di armi bianche un comune coltello con lama pieghevole nel manico rientra nella categoria delle armi improprie, il cui porto deve essere, pertanto, punito con la sanzione prevista dal comma terzo dell'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110. Il coltello a serramanico vero e proprio, detto anche "coltello a scatto" o "molletta" - che rientra nel novero delle armi proprie non da sparo, il cui porto è punito a norma dell'art. 699 comma secondo cod. pen. è quello la cui lama, una volta spiegata con un congegno a molla, rimane fissata nel manico assumendo così le caratteristiche di un pugnale o stiletto"** (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 563 del 30/01/1995 Ce.-dep. 19/04/1995- P.M. In proc. Caruso).



- 2) coltello a serramanico non a scatto ⁵ e dunque azionabile a mano ⁶;
- 3) coltello -molto diffuso- marcato *opinel* ⁷;
- 4) coltello a punta non acuta e lama ad un taglio ⁸;
- 5) coltello da sub ⁹;
- 6) manganello o sfollagente ¹⁰;
- 7) balestra ¹¹;

⁵ "Rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo, o "bianche", il coltello a serramanico a scatto - detto anche "molletta" - di cui è vietato il porto in modo assoluto, mentre rientra in quella degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere il coltello a serramanico non a scatto, il cui porto fuori della propria abitazione dev'essere sorretto comunque da giustificato motivo. Ne consegue che il porto illegale del primo integra, non già il reato p. e p. dall'art. 4, secondo e terzo comma, Legge 110/75, bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all'art. 699 secondo comma cod. pen." (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 392 del 01/12/1999 Ud.-dep. 14/01/2000-Defendant: Sannibale).

⁶ "In materia di armi da punta e taglio, per quanto riguarda in particolare i coltelli, va operata una distinzione tra quelli muniti di lama non fissa, semplicemente azionabili a mano e privi di congegni meccanici che permettano l'irrigidimento della lama aperta sino a contrario comando manuale, e quelli, invece, che dispongono di congegni di quest'ultimo tipo, in grado di consentirne la fruibilità quali pugnali, stilette e simili. Nella prima categoria rientrano gli arnesi da punta e taglio, il cui porto senza giustificato motivo è punito ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110; nella seconda le armi proprie non da sparo il cui possesso è sanzionato dagli artt. 697 e 699 cod. pen., a seconda che si tratti di detenzione illegale o di porto abusivo" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5213 del 19/04/1996 Ud.-dep. 25/05/1996- P.M. in proc. Ben Hassime).

Cfr. anche, in tempi più recenti: "In materia di armi bianche, un coltello a serramanico non a scatto, con lama pieghevole azionabile con manovra manuale, non rientra nella categoria delle armi proprie, la cui detenzione è punita ai sensi dell'art. 697 cod. pen., ma è qualificabile come arma impropria - la cui destinazione naturale non è l'offesa alla persona -, il cui porto fuori della propria abitazione non sorretto da giustificato motivo è comunque punito con la sanzione prevista dall'art. 4 comma terzo legge 18 aprile 1975 n. 110" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 46197 del 06/10/2003 Ud.-dep. 02/12/2003- Defendant: Valuso).

⁷ "Il porto ingiustificato fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa di un coltello marca "Opinel" non integra la contravvenzione di cui all'art. 699 cod. pen. ma quella prevista dall'art. 4, comma secondo L. n. 110 del 1975, trattandosi di un coltello di notissima tipologia merceologica, non rientrante nella categoria delle "armi bianche"" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10696 del 31/01/2013 Ud.-dep. 07/03/2013- Defendant: Samlal).

⁸ "Ai fini della qualificazione del "coltello" quale arma propria o arma impropria, deve farsi riferimento, rispettivamente, alla presenza o alla assenza della punta acuta e della lama a due tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fossero qualificabili come "arma propria" coltelli a scatto - c.d. mollette - caratterizzati da un unico filo di lama)". (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10979 del 03/12/2014 Ud.-dep. 13/03/2015- Defendant: Campo).

cf. anche: "Ai fini della qualificazione di un "coltello" quale arma propria od impropria, deve farsi riferimento, rispettivamente, alla presenza o alla assenza della punta acuta e della lama a due tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che erroneamente i giudici di merito avessero riqualificato il reato ascritto all'imputato ai sensi dell'art. 699, comma secondo, cod. pen., ritenendo arma propria il coltello, del cui porto ingiustificato era chiamato a rispondere, in ragione soltanto della presenza del meccanismo di scatto e di blocco della lama, mancando in atti la prova che la lama fosse dotata di due taglienti)" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17255 del 01/04/2019 Ud.-dep. 19/04/2019- Defendant: Naccarato Michele; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8991 del 16/09/2022 Ud.-dep. 02/03/2023- Defendant: Perna Eros).

⁹ "Integra il reato previsto dall'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, e non quello previsto dall'art. 699 cod. pen., il porto senza giustificato motivo di un pugnale utilizzato come ausilio per l'attività di pesca subacquea. (In motivazione la Corte ha precisato che si tratta di uno strumento atto ad offendere e non di un'arma bianca propria)" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4220 del 21/12/2010 Ud.-dep. 04/02/2011- Defendant: Gueye)

¹⁰ "«Il "manganello" o "sfollagente" è esplicitamente compreso tra le armi indicate nell'art. 4, comma primo, della legge n. 110 del 1975 di cui è vietato il porto, salvo le autorizzazioni previste dall'art. 42 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in quanto strumento la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona. (Fattispecie relativa al porto di un manganello telescopico della lunghezza complessiva di cm. 53)». In motivazione la Corte ha spiegato che (...) detti strumenti... sono tenuti distinti dalla legge dagli altri oggetti, che, pur avendo normalmente una specifica e diversa destinazione, possono occasionalmente servire all'offesa e che attualmente trovano la loro disciplina nel secondo comma del predetto articolo 4, il quale ha ampliato la casistica dell'art. 42, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8991 del 16/09/2022 Ud.-dep. 02/03/2023- Defendant: Perna Eros).

¹¹ "In tema di reati concernenti le armi, deve escludersi che la balestra possa classificarsi tra le armi proprie, per la ragione che tale strumento, di difficile porto e di ardua maneggevolezza, incompatibile con le esigenze ed i costumi del vivere moderno, non ha più da



- 8) machete ¹²;
- 9) coltello da lancio, normalmente destinato a uso sportivo per il tiro al bersaglio ¹³;
- 10) noccoliere ¹⁴;
- 11) spray al peperoncino, quando -pur con una composizione conforme al D.M. 103/2011- venga portato per finalità non difensive (per i casi di prodotto non conforme alle prescrizioni del D.M. 103/2011, cfr. capitolo successivo, punto 10) ¹⁵.

Parte terza – Il nuovo reato di cui all'art. 4-bis L. 110/1975

III/A) - Il reato di porto di armi per cui non è ammessa licenza

1) Inizialmente con il decreto-legge 123/23 era stata innalzata la pena massima prevista dall'art. 699, comma 2, c.p. (*Porto abusivo di armi*), per chi "fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per la quale non è ammessa licenza" (punito con l'arresto da diciotto mesi a tre anni), portando il massimo edittale a quattro anni.

In sede di conversione del decreto-legge, invece, con l'art. 4, comma 1-bis, il legislatore ha optato per una nuova ed autonoma figura di reato, ovvero l'art. 4-bis legge 110/75 (*"Porto di armi per*

tempo, quale destinazione naturale, quella di recare offesa agli esseri umani, ma piuttosto funzioni ornamentali, di collezione o, talora, sportive; ne consegue che non vi è obbligo di denuncia, e il porto, fuori dell'abitazione e sue pertinenze, al pari di quello delle relative frecce, se ingiustificato è punito non ai sensi dell'art. 699 cod. pen., ma dell'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha altresì evidenziato che tale conclusione è stata fatta propria anche dall'Autorità preposta al controllo sulle armi, avendo il Ministero dell'Interno precisato, con circolare del 16 dicembre 1995, che "le balestre moderne ed i relativi dardi vanno considerati nel novero delle armi improprie e sono sottoposte alla disciplina di cui agli artt. 4, comma secondo, della legge n. 110 del 1975 e 45, comma secondo, del regolamento di esecuzione al T.U. delle leggi di pubblica sicurezza") (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4331 del 11/02/1997 Ud.-dep. 10/05/1997- Defendant: P.M. in proc. Bassetti).
Cfr., più recentemente, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22341 del 07/04/2021 Ud.-dep. 08/06/2021- Defendant: PG c/ Musoni Ettore

¹² "Il cosiddetto "machete", in quanto strumento elettivamente concepito per impieghi agricoli o boschivi, non può essere considerato come naturalmente destinato all'offesa alla persona e non può quindi rientrare nella categoria delle armi proprie. Il porto ingiustificato dell'oggetto in questione non è pertanto inquadrabile nelle previsioni di cui all'art. 699 cod. pen., ma soltanto in quello di cui all'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5944 del 21/11/1995 Cc.-dep. 12/01/1996- Defendant: Cervicato).

Cfr. anche: "Il porto ingiustificato del "machete" integra il reato di cui all'art. 4, comma secondo, L. n. 110 del 1975 e non quello previsto dall'art. 699 cod. pen., in quanto il "machete" non può essere considerato come naturalmente ed esclusivamente destinato all'offesa alla persona, trattandosi di strumento elettivamente concepito per impieghi agricoli o boschivi". (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14953 del 17/03/2009 Ud.-dep. 07/04/2009- Defendant: Gebri).

¹³ "Il "coltello da lancio" normalmente destinato ad uso sportivo (per il tiro al bersaglio), quale strumento da punta e taglio atto, sia occasionalmente, ad offendere, è qualificabile come arma impropria ai fini di cui all'art. 4 comma secondo seconda parte della legge 18 aprile 1975 n. 120" (Cass. Sez. 1, n. 9300 del 9/5/1985, Lattuca, Rv. 170741).

¹⁴ "A differenza del noccoliere che è uno strumento che può avere analoga finalità d'impiego, il tirapugni metallico ha solo lo scopo di ledere. Il noccoliere, al contrario, come strumento di protezione della parte anatomica dell'arto prensile può essere realizzato in materiali diversi (cuoio, pellame e può essere impiegato con un fine di lesione, ma può essere anche utilizzato allo scopo di proteggere la mano e le nocche che ne caratterizzano l'ossatura" (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 23840 del 13/01/2021 Ud.-dep. 17/06/2021- Defendant: Brassi Francesco).

¹⁵ "Il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente "spray" a base di "oleoresin capsicum" (principio estratto dalle piante di peperoncino) integra la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, nel caso in cui le particolari circostanze di tempo e di luogo della detenzione depongano per la destinazione della "res" a finalità univocamente illecita (nella specie, in danno di soggetti rapinati) e del tutto incompatibile con quella di autodifesa, per la quale è normativamente consentito il porto in luogo pubblico. (In motivazione, la Corte ha precisato che solo in presenza delle caratteristiche di offensività stabilite dal combinato disposto degli artt. 2, comma 3, legge n. 110 del 1975 e 1 d.m. n. 203 del 2011, da accertare in giudizio, la detenzione di dette bombolette configura la contravvenzione di porto abusivo di armi, di cui all'art. 699 cod. pen.)" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14608 del 14/03/2023 Ud.-dep. 06/04/2023- Defendant: Simeone Gabriele).



cui non è ammessa licenza”), di fatto trasformando il reato da contravvenzione a delitto ¹⁶, prevedendo la pena da uno a tre anni di reclusione, con aumento da un terzo alla metà in presenza di determinate circostanze, quali:

- fatto commesso *da persone travisate o da più persone riunite*;
- fatto commesso all'interno o nelle adiacenze di istituti di formazione o di istruzione di cui *all'articolo 61, numero 11 - ter), del codice penale*;
- fatto commesso *nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto*;
- fatto commesso *in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica*.

Conseguentemente, e coerentemente, il secondo comma dell'art. 699 c.p. è stato abrogato ¹⁷.

ooooo

A titolo esemplificativo, prendendo spunto dagli orientamenti giurisprudenziali, rientrano in tale fattispecie di reato i seguenti oggetti (la giurisprudenza si è formata naturalmente sull'art. 699 c.p., per cui -tenuto conto della sostituzione di tale norma con l'art. 4-bis L. 110/75- si deve ritenere che i principi affermati dalla Cassazione siano utilizzabili per il nuovo reato):

- 1) pugnale ¹⁸ e pugnaleto ¹⁹;
- 2) katana ²⁰;
- 3) nunchaku ²¹;

¹⁶ L'art. 4-bis L. 110/75 75 (“Porto di armi per cui non è ammessa licenza”) -introdotto dalla legge di conversione del D.L. 123/2023- recita testualmente:

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso:

a) da persone travisate o da più persone riunite;

b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11- ter), del codice penale;

c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;

d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica”.

¹⁷ L'art. 699 c.p. (Porto abusivo di armi) recita ora testualmente:

“1. Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi.

2. omissis - abrogato

3. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti, è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate”.

¹⁸ “Il pugnale, in quanto strumento la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, rientra nel novero delle armi bianche propriamente dette, il porto delle quali è punibile ai sensi dell'art. 699, comma secondo, cod. pen., che prevede una figura autonoma di reato e non una forma aggravata dell'ipotesi di cui al primo comma dello stesso articolo, con la conseguenza che, con riferimento ad essa, è inammissibile il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee. (Fattispecie relativa a pena patteggiata, applicata, previo giudizio di comparazione, in misura illegale, perché inferiore al minimo edittale) (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 49746 del 15/12/2009 Cc.-dep. 29/12/2009- Defendant: Flamini e altro),

¹⁹ “Integra il reato previsto dall'art. 699 cod. pen., e non quello di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, il porto di un pugnaleto fuori della propria abitazione senza la relativa licenza” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4112 del 21/03/1994 Ud.-dep. 11/04/1994- Defendant: Daleffe).

²⁰ “La “katana”, tipica spada utilizzata dai samurai giapponesi, è un'arma bianca, il cui porto senza licenza al di fuori della propria abitazione integra il reato di cui all'art. 699 cod. pen. secondo la giurisprudenza di legittimità” (Cass. Sez. 1 Num. 410 Anno 2023 - Udienza: 18/10/2022 – Defendant: Caravello Giovanni).

²¹ “Il “nunchaku”, strumento utilizzato per aggressione e difesa nelle arti marziali, e costituito da due bastoni corti uniti da una breve catena o corda, rientra nel novero delle armi comuni non da sparo o “bianche”, essendo destinato all'offesa alla persona perché idoneo



- 4) sciabola da samurai ²²;
- 5) baionetta ²³ (ne consegue che la detenzione di una baionetta va denunciata al locale ufficio di pubblica sicurezza ²⁴).
- 6) coltello con punta acuta e lama a due tagli (per i coltelli senza queste caratteristiche v. capitolo precedente, n. 4) ²⁵;
- 7) coltello non a scatto ma con lama assimilabile al pugnale ²⁶;
coltello a scatto, o serramanico, detto anche molletta ²⁷;

a strangolare, oltre che a colpire e ledere. (Fattispecie relativa a lesioni aggravate dall'uso di armi)" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 5066 del 10/12/2013 Ud.-dep. 31/01/2014 - Defendant: Hassanein e altro).

²² "Il porto abusivo di una sciabola da samurai fuori dell'abitazione o delle sue appartenenze integra il reato previsto dall'art. 699 cod. pen., anche dopo l'entrata in vigore delle leggi 14 ottobre 1974, n. 497 e 18 aprile 1975, n. 110. La prima concerne infatti soltanto le armi comuni da sparo e la seconda ha sostituito con l'art. 4 l'uguale ipotesi contravvenzionale precedentemente configurata dall'art. 42 T.U.L.P.S., senza apportare alcuna modifica all'ambito di applicazione del citato art. 699 cod. pen." (Cass. Sez. 6, n. 8930 del 5/6/1984, Zeni, Rv. 166241)

²³ "...analoghe considerazioni valgono per ciò che riguarda le baionette, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, risalente a Sez. U, n. 11137 del 24/11/1984, Bottin, Rv. 167101, ma recentemente ribadito (Sez. 1, n. 21303 del 21/09/2016, Galbiati, Rv 269954), alla cui stregua «la baionetta, per la sua autonomia strutturale, costituisce arma bianca in senso proprio e non parte del fucile sul quale può essere innestata»" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8991 del 16/09/2022 Ud.-dep. 02/03/2023- Defendant: Perna Eros).

²⁴ "L'omessa denuncia della detenzione della baionetta, costituendo, questa, un'arma in senso proprio e non una parte di arma, integra la contravvenzione di detenzione abusiva di armi. (In motivazione la Suprema Corte ha chiarito che il detentore di una baionetta è obbligato a farne denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 38, comma primo, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 3, comma primo, lett. e), d. lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, che, con riferimento alle sole parti di armi, come definite dall'art. 1-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, ha limitato l'obbligo di denuncia a quelle relative ad armi da fuoco) (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21303 del 21/09/2016 Cc. -dep. 04/05/2017- Defendant: P.M. in proc. Galbiati e altri).

²⁵ "Ai fini della qualificazione del "coltello" quale arma propria o arma impropria, deve farsi riferimento, rispettivamente, alla presenza o alla assenza della punta acuta e della lama a due tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fossero qualificabili come "arma propria" coltelli a scatto - c.d. mollette - caratterizzati da un unico filo di lama)". (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10979 del 03/12/2014 Ud.-dep. 13/03/2015- Defendant: Campo).

cf. anche: "Ai fini della qualificazione di un "coltello" quale arma propria od impropria, deve farsi riferimento, rispettivamente, alla presenza o alla assenza della punta acuta e della lama a due tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che erroneamente i giudici di merito avessero riqualificato il reato ascritto all'imputato ai sensi dell'art. 699, comma secondo, cod. pen., ritenendo arma propria il coltello, del cui porto ingiustificato era chiamato a rispondere, in ragione soltanto della presenza del meccanismo di scatto e di blocco della lama, mancando in atti la prova che la lama fosse dotata di due taglienti)" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17255 del 01/04/2019 Ud.-dep. 19/04/2019- Defendant: Naccarato Michele; cf. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8991 del 16/09/2022 Ud.-dep. 02/03/2023- Defendant: Perna Eros).

²⁶ "Rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo, o "bianche", il coltello che, pur non essendo a scatto, presenta una lama che diventa fissa alla fine del percorso manuale d'estrazione, con le caratteristiche proprie del pugnale, tanto che la successiva chiusura necessita di un meccanismo di disincaglio. Ne consegue che il porto di tale strumento integra non già il reato p. e p. dall'art. 4, secondo e terzo comma, L. n. 110 del 1975, bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen." (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16685 del 27/03/2008 Ud.-dep. 22/04/2008- Defendant: Papagni).

²⁷ "Il coltello a scatto, altrimenti detto "molletta", costituisce arma bianca propria, perché naturalmente destinato all'offesa della persona, secondo la definizione posta dagli artt. 585, comma secondo, n. 1, 704 cod. pen. e 30 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e di conseguenza il suo porto fuori dall'abitazione è sanzionato a norma del secondo comma dell'art. 699 cod. pen., in quanto trattasi di arma per la quale non è ammessa licenza di porto dalle leggi di pubblica sicurezza" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2208 del 18/01/1995 Ud.-dep. 03/03/1995- Defendant: Mininni).

cf. anche:

"In materia di armi bianche un comune coltello con lama pieghevole nel manico rientra nella categoria delle armi improprie, il cui porto deve essere, pertanto, punito con la sanzione prevista dal comma terzo dell'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110. Il coltello a serramanico vero e proprio, detto anche "coltello a scatto" o "molletta" - che rientra nel novero delle armi proprie non da sparo, il cui porto è punito a norma dell'art. 699 comma secondo cod. pen. è quello la cui lama, una volta spiegata con un congegno a molla, rimane fissata nel manico assumendo così le caratteristiche di un pugnale o stiletto" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 563 del 30/01/1995 Cc.-dep. 19/04/1995- P.M. in proc. Caruso).



- 8) tirapugni metallico²⁸, con l'ulteriore conseguenza che costituisce reato anche l'importazione di tal genere di oggetto per finalità estranee allo studio o al collezionismo²⁹;
- 9) spray al peperoncino, nei casi in cui il contenuto della confezione non sia conforme a quanto prescritto nel Decreto Ministeriale 12 maggio 2011, n. 103 (*"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"*)³⁰; con tale decreto, infatti, il Ministero dell'Interno ha prescritto le condizioni in presenza delle quali uno strumento di autodifesa fondato sull'impiego di capsicina può essere legittimamente detenuto, stabilendo, all'art. 1, comma 1, che gli strumenti di autodifesa in grado

"Rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo, o "bianche", il coltello a serramanico a scatto - detto anche "molletta" - di cui è vietato il porto in modo assoluto, mentre rientra in quella degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere il coltello a serramanico non a scatto, il cui porto fuori della propria abitazione dev'essere sorretto comunque da giustificato motivo. Ne consegue che il porto illegale del primo integra, non già il reato p. e p. dall'art. 4, secondo e terzo comma, Legge 110/75, bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all'art. 699 secondo comma cod. pen." (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 392 del 01/12/1999 Ud.-dep. 14/01/2000-Defendant: Sannibale).

"Poiché, secondo la definizione dell'art. 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e degli artt. 44 e 45 del relativo regolamento, le armi proprie sono quelle da sparo e tutte quelle la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, rientra in tale categoria il coltello "a serramanico" (detto anche "a scatto" o "molletta"), in quanto la sua lama - una volta aperta di scatto mediante un congegno a molla - resta fissata nel manico, assumendo la caratteristica propria di un pugnale o stiletto. Ne consegue che trattandosi di coltello il cui porto è vietato in modo assoluto, il porto di esso integra il reato di cui all'art. 699, secondo comma, cod. pen. e non quello previsto dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5509 del 17/11/1994 Cc.-dep. 17/01/1995- P.M. in proc. Munari).

"In materia di armi da punta e taglio, per quanto riguarda in particolare i coltelli, va operata una distinzione tra quelli muniti di lama non fissa, semplicemente azionabili a mano e privi di congegni meccanici che permettano l'irrigidimento della lama aperta sino a contrario comando manuale, e quelli, invece, che dispongono di congegni di quest'ultimo tipo, in grado di consentirne la fruibilità quali pugnali, stilette e simili. Nella prima categoria rientrano gli arnesi da punta e taglio, il cui porto senza giustificato motivo è punito ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110; nella seconda le armi proprie non da sparo il cui possesso è sanzionato dagli artt. 697 e 699 cod. pen., a seconda che si tratti di detenzione illegale o di porto abusivo" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5213 del 19/04/1996 Ud.-dep. 25/05/1996- P.M. in proc. Ben Hassime).

"Il porto di un coltello a serramanico dotato di un sistema di blocco della lama, rientrando quest'ultimo nella categoria delle armi proprie non da sparo o "bianche", integra non già il reato p. e p. dall'art. 4, secondo e terzo comma, legge n. 110 del 1975, bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen." (Cass. Sez. F, Sentenza n. 33604 del 30/08/2012 Ud.-dep. 03/09/2012- Defendant: Luciani).

"Integra il reato di porto d'arma in luogo pubblico previsto dall'art. 699, secondo comma, cod. pen. il trasporto di un coltello a serramanico a bordo di un'autovettura che circoli in strade e spazi pubblici, quando l'agente possa direttamente e prontamente disporne, non essendo necessario che l'arma sia materialmente portata addosso" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13365 del 19/02/2013 Ud.-dep. 21/03/2013 - Defendant: Rochlra).

"Il porto di un coltello a scatto (c.d. "molletta") integra la fattispecie autonoma di reato di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen., trattandosi di arma "bianca" propria di cui è vietato il porto in modo assoluto, non essendo ammessa licenza da parte delle leggi di pubblica sicurezza" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 45548 del 23/09/2015 Ud.-dep. 16/11/2015- Defendant: Marchesi).

²⁸ "Integra la contravvenzione di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen., e non quella di cui all'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n.110, il porto ingiustificato di un tirapugni metallico, il quale, non avendo altra funzione che quella di incrementare la potenzialità lesiva dell'azione violenta perpetrata a mezzo di esso, costituisce un'arma propria cd. bianca. (In motivazione, la Corte ha precisato che la noccoliera, a differenza del tirapugni metallico, non ha siffatta esclusiva funzione, in quanto può essere utilizzata anche allo scopo di proteggere le nocche della mano)" (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 23840 del 13/01/2021 Ud.-dep. 17/06/2021- Defendant: Brassi Francesco).

Cfr. anche: "Quanto al tirapugni (...) si tratta di uno strumento che ha naturale e oggettiva finalità di offesa e che, ove impiegato, il suo utilizzo è funzionale solo a incrementare lo spessore lesivo che deriva da un colpo o un'azione violenta. Per detta qualità, dev'essere annoverato tra le armi proprie, nella categoria di quelle bianche, che sfruttano abilità e forza fisica individuale per recare offesa e/o produrre lesioni. Da ciò discende che allorquando (...) il tirapugni sia in metallo e abbia le caratteristiche anzidette è un'arma che ha destinazione naturale di offesa contro le persone" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8991 del 16/09/2022 Ud.-dep. 02/03/2023- Defendant: Perna Eros).

²⁹ "Integra la contravvenzione di cui all'art. 49 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in relazione all'art. 221, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la condotta di chi importi dall'estero tirapugni o noccoliere per finalità private estranee a quelle di carattere commerciale. (Fattispecie relativa al sequestro, a seguito di controlli doganali, di un plico postale proveniente dalla Cina e destinato all'imputato, con all'interno due tirapugni metallici dal medesimo acquistati su una piattaforma "on line") (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 12307 del 14/02/2020 Ud.-dep. 16/04/2020- Defendant: Auletta Stefano).

³⁰ "Integra la contravvenzione di cui all'art. 699 cod. pen. il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente "spray" urticante a base di "oleoresin capsicum", a condizione che ne siano accertate in giudizio le caratteristiche di offensività stabilite dall'art. 1 del decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 103, non rilevando, a tal fine, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 2 del citato D.M." (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15083 del 10/02/2021 Ud.-dep. 21/04/2021- Defendant: D'Italia Catia).



di nebulizzare una miscela irritante a base di *oleoresin capsicum* e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono presentare le seguenti caratteristiche:

- a) contenere una miscela non superiore a 20 ml;
 - b) contenere una percentuale di *oleoresin capsicum* disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;
 - c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
 - d) essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale;
 - e) avere una gittata utile non superiore a tre metri ³¹.
- (qualora, invece, lo spray al peperoncino sia conforme alle prescrizioni del D.M. 103/2011, ma non sia portato per finalità difensive, cfr. capitolo precedente, punto 9);

III/B) - Aspetti procedurali del reato di cui all'art. 4-bis L. 110/1975

Le modifiche legislative introdotte con la *creazione* del reato di cui all'art. 4-bis L. 110/75 hanno anche dei riflessi procedurali.

In particolare:

- 1) mediante il comma 2-bis dell'art. 4 del DL 123/2023, inserito dalla legge di conversione, è stato modificato l'art. 381, comma 2, c.p.p. ("*Arresto facoltativo in flagranza*"), mediante l'**inserimento** -tra le varie ipotesi che consentono l'arresto in flagranza di reato- **della lettera m-sexies**, che contempla il nuovo reato di cui all'art. 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
- 2) ancora in sede di conversione (art. 4, comma 2-ter), il delitto di cui all'art. 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110 è stato inserito tra i reati elencati nell'**art. 71, comma 1, del d.lgs. 6.9.2011, n. 159**, per i quali la pena è aumentata da un terzo alla metà, se commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale, durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.
Per comodità espositiva, in nota si riporta l'art. 71, comma 1, del d.lgs. 6.9.2011, n. 159 nel testo modificato, e dunque attualmente in vigore ³².

³¹ Per la ricostruzione della portata del D.M. 103/2011 cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14608 del 14/03/2023 Ud.-dep. 06/04/2023- **Defendant: Simeone Gabriele.**

³² L'art. 71 d. lgs 159/11 recita testualmente (**In carattere neretto e sottolineato la parte modificata**):

"Art. 71 (*Circostanza aggravante*).

1. *Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 270 -bis , 270 -ter , 270 -quater , 270 -quater .1, 270 -quinquies , 314, 316, 316 -bis , 316 -ter , 317, 318, 319, 319 -ter , 319 -quater , 320, 321, 322, 322 -bis , 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416 -bis , 416 -ter , 418, 424, 435, 513 -bis , 575, 582, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640 -bis , 648 -bis , 648 -ter , del codice penale, nonché per i delitti di cui all'articolo 4 -bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per quelli commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 -sexies del codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.*

2. *In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.*

3. *Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva".*



Parte quarta – Linee guida operative

Quali *linee guida* operative, si possono fornire le indicazioni di seguito riportate (rinviando, per comodità, alla **tabella** allegata, in cui gli esempi riportati nel testo della presente direttiva sono schematizzati in maniera da rendere più rapida la disamina dei vari casi):

- A) con riferimento al caso di cui al precedente capitolo III/B punto "1", allorché una persona venga colta nella fragranza del reato di *porto di armi per cui non è ammessa licenza* di cui all'art. 4-bis L. 110/75:
- 1) la **Polizia giudiziaria** ha facoltà di procedere al suo arresto (secondo le modalità ordinarie), tenuto conto della circostanza che il reato in questione è stato inserito tra quelli per i quali l'art. 381, comma 2, c.p.p. consente l'arresto in flagranza anche al di là dei limiti edittali di cui al comma 1³³;
 - 2) la **Polizia Giudiziaria** -nel corso della interlocuzione con il Magistrato di *turno esterno* nel caso di arresto dell'indagato- avrà cura di descrivere con accuratezza l'oggetto illecitamente portato dall'indagato, in maniera da consentire una rapida valutazione sulla effettiva riconducibilità dell'oggetto alla norma in esame;
 - 3) il **Pubblico Ministero** -a meno che non ritenga di disporre l'immediata liberazione dell'arrestato a norme dell'art. 389 c.p.p.- può chiedere la convalida dell'arresto e la misura cautelare "*anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280*" c.p.p. (cfr. art. 391, comma 5, c.p.p.);

³³ L'art. 381 c.p.p. recita ora testualmente (in neretto sottolineato la parte modificata)

"Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza)

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

a) *peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;*

b) *corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;*

c) *violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;*

d) *commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;*

e) *corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;*

f) *lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;*

f-bis) *violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale;*

g) *furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;*

h) *danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;*

i) *truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;*

l) *appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;*

l-bis) *offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;*

m) *alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110;*

m-bis) *lettera abrogata dal d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla l. 17 aprile 2015, n. 43;*

m-ter) *falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;*

m-quater) *fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale;*

m-quinquies) *delitto di lesioni colpose stradali o nautiche gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale;*

m-sexies) porto di armi per cui non è ammessa licenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle".



4) indipendentemente dall'arresto, in tutti i casi di interventi relativi ai reati di cui agli artt. 4 e 4-bis L. 110/75, la **Polizia Giudiziaria** avrà cura di allegare all'informativa i rilievi fotografici dell'oggetto.

B) con riferimento al caso di cui al precedente capitolo III/B punto "2", allorché l'autore del reato sia persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale (durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione):

- 1) la **Polizia Giudiziaria** può procedere al suo arresto anche fuori dei casi di flagranza;
- 2) il **Pubblico Ministero** (come nel punto precedente) -a meno che non ritenga di disporre l'immediata liberazione dell'arrestato a norme dell'art. 389 c.p.p.- può chiedere la convalida dell'arresto e la misura cautelare "*anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280*" c.p.p. (cfr. art. 391, comma 5, c.p.p.);
- 3) la **pena** per il reato è aumentata sino alla metà (quindi: per il reato base di cui al comma 1, la pena è della reclusione da un anno e mesi sei a quattro anni e mesi sei di reclusione; in caso di aggravanti, di cui al comma 2, la pena è della reclusione da anni due e mesi quattro di reclusione ad anni sei e mesi nove di reclusione).

La presente direttiva ha efficacia immediata.

Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma.

Parma, 29.1.2024

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

dott. Alfonso D'Avino



D'AVINO ALFONSO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
29.01.2024
13:39:39
GMT+01:00



TABELLA
RELATIVA AI REATI DI CUI AGLI ARTT. 4 E 4-BIS LEGGE 18 APRILE 1975 N. 110

AVVERTENZE

GLI ESEMPI -PER QUANTO RIGUARDA L'ART. 4- SI RIFERISCONO ALL'IPOTESI BASE DEL PORTO AL DI FUORI DELL'ABITAZIONE DI CUI AI COMMI 1, 2 E 3.

RESTANO FUORI I CASI DI PORTO DI ARMI NELLE RIUNIONI PUBBLICHE (ART. 4, COMMA4) E DI PORTO DI OGGETTI ATTI AD OFFENDERE (ART. 4, COMMA 5), NONCHÉ L'AGGRAVANTE DI CUI AL COMMA 6, PER CUI SI FA RINVIO A TALI NORME PER LA RELATIVA DISCIPLINA

<u>Oggetto</u>	<u>Art. della legge</u> <u>110/75</u>	<u>pena</u>	<u>Arresto in flagranza</u>
baionetta	4-bis L. 110/75	<ul style="list-style-type: none"> - <u>ipotesi base</u>: reclusione da uno a tre anni - <u>con le aggravanti (a)</u> persone travisate o riunite; <u>b)</u> nei pressi di istituto di istruzione o di formazione; <u>c)</u> nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto; <u>d)</u> in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica: reclusione da un anno e mesi quattro a quattro anni e mesi sei; - se commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale, durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione: reclusione da anni due e mesi quattro di reclusione ad anni sei e mesi nove di reclusione. 	<u>SI</u>
balestra	4 L. 110/75	Arresto da 6 mesi a due anni; ammenda da 1.000 a 10.000 €	<u>NO</u>
coltello a punta non acuta e lama ad un taglio	4 L. 110/75	Arresto da 6 mesi a due anni; ammenda da 1.000 a 10.000 €	<u>NO</u>
coltello con lama pieghevole nel manico	4 L. 110/75	Arresto da 6 mesi a due anni; ammenda da 1.000 a 10.000 €	<u>NO</u>
coltello con lama pieghevole nel manico ed azionabile a mano	4 L. 110/75	Arresto da 6 mesi a due anni; ammenda da 1.000 a 10.000 €	<u>NO</u>
coltello con punta acuta e lama a due tagli	4-bis L. 110/75	<ul style="list-style-type: none"> - <u>ipotesi base</u>: reclusione da uno a tre anni - <u>con le aggravanti (a)</u> persone travisate o riunite; <u>b)</u> nei pressi di istituto di istruzione o di formazione; <u>c)</u> nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e 	<u>SI</u>



			<p>luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto; d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica: reclusione da un anno e mesi quattro a quattro anni e mesi sei;</p> <p>– se commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale, durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione: reclusione da anni due e mesi quattro di reclusione ad anni sei e mesi nove di reclusione.</p>	
coltello da lancio	4 L. 110/75		Arresto da 6 mesi a due anni; ammenda da 1.000 a 10.000 €	NO
coltello da sub	4 L. 110/75		Arresto da 6 mesi a due anni; ammenda da 1.000 a 10.000 €	NO
coltello marcato <i>opinel</i>	4 L. 110/75		Arresto da 6 mesi a due anni; ammenda da 1.000 a 10.000 €	NO
coltello non <i>a scatto</i> ma con lama assimilabile al pugnale	4-bis L. 110/75		<p>– ipotesi base: reclusione da uno a tre anni</p> <p>– con le aggravanti (a) persone travisate o riunite; b) nei pressi di istituto di istruzione o di formazione; c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto; d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica: reclusione da un anno e mesi quattro a quattro anni e mesi sei;</p> <p>– se commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale, durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione: reclusione da anni due e mesi quattro di reclusione ad anni sei e mesi nove di reclusione.</p>	SI
coltello <i>a scatto</i> , o <i>serramanico</i> , detto anche <i>molletta</i>	4-bis L. 110/75		<p>– ipotesi base: reclusione da uno a tre anni</p> <p>– con le aggravanti (a) persone travisate o riunite; b) nei pressi di istituto di istruzione o di formazione; c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto; d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica: reclusione da un anno e mesi quattro a quattro anni e mesi sei;</p> <p>– se commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale, durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione: reclusione da anni due e mesi quattro di reclusione ad anni sei e mesi nove di reclusione.</p>	SI
katana	4-bis L. 110/75		<p>– ipotesi base: reclusione da uno a tre anni</p> <p>– con le aggravanti (a) persone travisate o riunite; b) nei pressi di istituto di istruzione o di formazione; c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto; d) in un luogo in cui vi sia</p>	SI



		<p>concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica: reclusione da un anno e mesi quattro a quattro anni e mesi sei;</p> <p>– se commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale, durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione: reclusione da anni due e mesi quattro di reclusione ad anni sei e mesi nove di reclusione.</p>	
machete	4 L. 110/75	Arresto da 6 mesi a due anni; ammenda da 1.000 a 10.000 €	<u>NO</u>
manganello o sfollagente	4 L. 110/75	Arresto da 6 mesi a due anni; ammenda da 1.000 a 10.000 €	<u>NO</u>
noccoliere	4 L. 110/75	Arresto da 6 mesi a due anni; ammenda da 1.000 a 10.000 €	<u>NO</u>
nunchaku	4-bis L. 110/75	<p>– <u>ipotesi base</u>: reclusione da uno a tre anni</p> <p>– <u>con le aggravanti (a)</u> persone travisate o riunite; <u>b)</u> nei pressi di istituto di istruzione o di formazione; <u>c)</u> nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto; <u>d)</u> in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica: reclusione da un anno e mesi quattro a quattro anni e mesi sei;</p> <p>– se commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale, durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione: reclusione da anni due e mesi quattro di reclusione ad anni sei e mesi nove di reclusione.</p>	<u>SI</u>
pugnale e pugnaleto	4-bis L. 110/75	<p>– <u>ipotesi base</u>: reclusione da uno a tre anni</p> <p>– <u>con le aggravanti (a)</u> persone travisate o riunite; <u>b)</u> nei pressi di istituto di istruzione o di formazione; <u>c)</u> nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto; <u>d)</u> in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica: reclusione da un anno e mesi quattro a quattro anni e mesi sei;</p> <p>– se commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale, durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione: reclusione da anni due e mesi quattro di reclusione ad anni sei e mesi nove di reclusione.</p>	<u>SI</u>
sciabola da samurai	4-bis L. 110/75	– <u>ipotesi base</u> : reclusione da uno a tre anni	<u>SI</u>



		<ul style="list-style-type: none"> - con le aggravanti (a) persone travisate o riunite; b) nei pressi di istituto di istruzione o di formazione; c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto; d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica: reclusione da un anno e mesi quattro a quattro anni e mesi sei; - se commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale, durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione: reclusione da anni due e mesi quattro di reclusione ad anni sei e mesi nove di reclusione. 	
spray al peperoncino, con contenuto della confezione non conforme al Decreto Ministeriale 12 maggio 2011, n. 103	4-bis L. 110/75	<ul style="list-style-type: none"> - ipotesi base: reclusione da uno a tre anni - con le aggravanti (a) persone travisate o riunite; b) nei pressi di istituto di istruzione o di formazione; c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto; d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica: reclusione da un anno e mesi quattro a quattro anni e mesi sei; - se commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale, durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione: reclusione da anni due e mesi quattro di reclusione ad anni sei e mesi nove di reclusione. 	<u>SI</u>
spray al peperoncino, conforme al D.M. 103/2011, ma portato per finalità non difensive	4 L. 110/75	Arresto da 6 mesi a due anni; ammenda da 1.000 a 10.000 €	<u>NO</u>
tirapugni metallico	4-bis L. 110/75	<ul style="list-style-type: none"> - ipotesi base: reclusione da uno a tre anni - con le aggravanti (a) persone travisate o riunite; b) nei pressi di istituto di istruzione o di formazione; c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto; d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica: reclusione da un anno e mesi quattro a quattro anni e mesi sei; - se commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale, durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione: reclusione da anni due e mesi quattro di reclusione ad anni sei e mesi nove di reclusione. 	<u>SI</u>